



Decreto Dirigenziale n. 264 del 18/10/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152, ART. 269 COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO SITO NEL COMUNE DI OTTAVIANO IN VIA VECCHIA SARNO 105 DELLA SOCIETA' F.LLI COPPOLA SAS, PER ATTIVITA' DI AUTOCARROZZERIA, ASCRIVIBILE A QUELLE IN DEROGA DI CUI ALL'ART. 272 COMMA 2 D.LGS 152/06

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, art. 269 comma 1, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ad eccezione degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale e degli impianti di cui all'articolo 272, commi 1 e 5;
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- c. che il legale rappresentante della società F.lli Coppola sas, con sede operativa nel Comune di Ottaviano in via Vecchia Sarno 105, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 comma 2 del d. lgs. 152/2006, per l'attività di aut carrozzeria, ascrivibile a quelle in deroga, di cui all'art. 272 comma 2 citato D.lgs, ed elencate nella parte II dell'allegato IV alla parte quinta come **"Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole, con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo, di prodotti vernicianti pronti allo uso, giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 Kg" con utilizzo di circa 17 Kg al mese di materie prime;**
- d. che allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore in data 25/06/09 con prot. 562060, integrata in data 13/04/11 con prot. 295950 e in data 22/06/11 con prot. 489648, è stata prodotta relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi, svoltasi in data 20/04/11, il cui verbale si richiama:
 - a.1 l'ASL ha espresso parere favorevole;
 - a.2 l'Arpac ha comunicato che per motivi logistici e organizzativi non avrebbe potuto partecipare;
 - a.3 la società ha consegnato certificato di agibilità n. 6909/P.G. Del 06/05/09 e ha dichiarato che l'immobile ove si svolge l'attività è oggetto di istanza di condono edilizio, ai sensi della L. 47/85, in fase di definizione;
- a.4 ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 L. 241/90, si considerano acquisiti gli assensi della Provincia e del Comune;
 - a.5 'Amministrazione procedente ha assegnato all'Arpac 20 giorni dalla data di notifica del verbale per la trasmissione del relativo parere;

CONSIDERATO

- a. che l'Arpac con nota prot. 417011 del 26/05/11 ha chiesto alla società integrazioni documentali;
- b. che la società ha trasmesso con nota prot. 489648 del 22/06/11 le integrazioni richieste dall'Arpac;
- c. che l'Arpac con nota prot. 527375 del 05/07/11 ha espresso parere favorevole in quanto l'impianto di abbattimento a carboni attivi è idoneo al contenimento delle emissioni, prescrivendo che i carboni attivi vengano sostituiti nei tempi e nei modi previsti dalla relazione tecnica (cadenza almeno trimestrale), che le misure ed analisi delle emissioni vengano effettuare con cadenza almeno annuale, che venga definito un piano di manutenzione dell'impianto di abbattimento al fine di garantire la migliore efficienza dello stesso e che si predispongano prese di campionamento al camino ed idoneo accesso per i successivi controlli;

DATO ATTO

- a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);
- b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 d. lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare, conformemente alle posizioni espresse in Conferenza di Servizi e per quanto su considerato, lo stabilimento sito nel Comune di Ottaviano in via Vecchia Sarno 105, alle emissioni in atmosfera;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i.;
- c. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. **autorizzare** lo stabilimento sito nel Comune di Ottaviano in via Vecchia Sarno 105, **alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 2 Decreto Legislativo n. 152/06, per l'attività di autocarozzeria** ascrivibile a quelle in deroga, di cui all'art. 272 comma 2 del citato D.Lgs, ed elencata nella parte II dell'allegato IV alla parte V come ***“Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole, con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo, di prodotti vernicianti pronti allo uso, giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 Kg” con utilizzo di circa 17 Kg al mese di materie prime;*** così come di seguito specificate:

PUNTI DI EMISSIONE	PROVENIENZA EMISSIONI	INQUINANTI	PORTATA mc/h	CONCENTRAZIONE mg/mc	SISTEMA DI ABBATTIMENTO
E1	Verniciatura	SOV Polveri di vernici	12000	3,33 0,8	Filtri in fibra di vetro e carboni attivi
	Essiccamento	SOV		3,75	

2. **obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - 2.1 rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
 - 2.2 i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
 - 2.3 contenere le emissioni prodotte nei limiti suindicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
 - 2.4 le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza annuale e dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;
 - 2.5 l'impianto di abbattimento deve essere tenuto in continua e costante efficienza, i carboni attivi devono essere sostituiti con cadenza almeno trimestrale, deve essere definito un piano di manutenzione dell'impianto di abbattimento al fine di garantire la migliore efficienza dello stesso;
 - 2.6 il camino di emissione deve superare di almeno 1 metro il colmo dei tetti, dei parapetti e di qualunque ostacolo nel raggio di 10 metri e devono essere predisposte prese di campionamento al camino ed idoneo accesso per i successivi controlli;

- 2.7 provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
- 2.8 rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 in particolare:
 - 2.8.1 comunicare agli enti di cui al punto 2.4 la data di messa in esercizio, almeno 15 giorni prima;
 - 2.8.2 effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte;
 - 2.8.3 trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC – CRIA;
- 2.9 la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- 2.10 rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - 2.10.1 comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - 2.10.2 richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
3. **precisare** che:
 - 3.1 l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
 - 3.2 la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
4. **demandare** all'ARPAC - CRIA, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
5. **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D. D. n. 154/2007, sono a carico della ditta;
6. **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. n. 152/06;
7. **notificare** il presente provvedimento alla società F.Ili Coppola sas, con sede operativa nel Comune di Ottaviano in via Vecchia Sarno 105;
8. **inviare** copia del presente atto alla Provincia di Napoli, all'ASL NA 3 Sud ex 4, all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Napoli e al Comune di Ottaviano, che è tenuto a notificare questo Settore gli esiti del procedimento relativo all'istanza di condono edilizio;
9. **inoltrare** copia del presente atto all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dr.ssa Lucia Pagnozzi